

**MODULO 2****"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"  
per i residenti nei comuni indicati nell'Allegato 1 e Allegato 2 al D.L. n.189 del 17 ottobre 2016  
coordinato con la Legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016**

In ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**", alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 (*Decreto Milleproroghe*), ed al provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017 emanato da IVASS;

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, intestataria/o della polizza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ stipulato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Richiede in relazione alla predetta polizza, la sospensione dei termini di pagamento delle rate di premio fino al

- al 24/02/2017, in quanto residente in uno dei comuni indicati nell'Allegato 1 al D. L. n. 189/2016;
- al 26/04/2017, in quanto residente in uno dei comuni indicati nell'Allegato 2 al D. L. n. 189/2016;
- al \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, in quanto residente in uno dei comuni indicati nell'Allegato 1 o 2 al provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017, previa presentazione di idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante la distruzione o inagibilità della prima casa di abitazione / dello studio professionale / dell'azienda, assumendo, pertanto ogni relativa responsabilità sulle sanzioni penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci o, comunque, non rispondenti a verità.

Il sottoscritto prende atto che:

- la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti;
- la sospensione operata dalla Compagnia ai sensi della predetta normativa, assicura la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione, anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione;
- I premi sospesi dovranno essere comunque corrisposti alla Compagnia con le seguenti modalità:
  - o in caso di sinistro, per cui è garantita la copertura nonostante la sospensione, i premi o le rate di premio sospese possono essere conguagliati all'atto della liquidazione<sup>2</sup>
  - o alla scadenza del termine di sospensione, i premi o le rate di premio sospese, se non conguagliate con la modalità indicata nel punto precedente, possono essere rateizzate con le rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare, il contraente della polizza può corrispondere il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

Intermediario \_\_\_\_\_

FILIALE DI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Il termine ultimo è il 24/08/2017 per i residenti in uno dei comuni indicati nell'Allegato 1 del D.L. n. 189/2016, ed il 26/10/2017 per i residenti in uno dei comuni indicati nell'Allegato 2 del predetto Decreto Legge.

<sup>2</sup> Il conguaglio del premio dovuto, in sede di liquidazione di sinistro, viene effettuato se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.